

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 settembre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 6.

Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria). (14R00365) **Pag.** 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 luglio 2014, n. 25.

Modifiche al regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali. (14R00359) **Pag.** 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2014, n. 26.

Riordino della commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale. (14R00360) **Pag.** 4


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0128/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118. (14R00310) **Pag.** 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0129/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119. (14R00311) **Pag.** 8



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0130/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento relative condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191. (14R00312) *Pag. 10*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2014, n. 126/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento (CE) 1857/2006. (14R00300) *Pag. 12*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione). (14R00339) *Pag. 19*

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16.

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna. (14R00340) *Pag. 28*

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 13 maggio 2014, n. 25/R. GIUNTA

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano). (14R00387) *Pag. 30*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 21 luglio 2014, n. 39/R. GIUNTA

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»). (14R00326) *Pag. 33*

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 40.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2013. (14R00327) *Pag. 34*

REGIONE LAZIO


LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2014, n. 3.

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria. (14R00369) *Pag. 35*

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 luglio 2014, n. 17.

Anagrafe scolastica regionale. (14R00354) *Pag. 36*



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 6.

Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriore finanziamento interventi per lo sviluppo del territorio

1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" è autorizzato un ulteriore stanziamento pari a euro 200 milioni.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi.

3. Con il provvedimento di assegnazione è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, concernente (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione).

4. All'articolo 1, comma 4 della legge regionale n. 8 del 2012, la parola "quindici" è sostituita dalla parola: "venti".

5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 per l'anno 2014 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 2.

Modifiche della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

"6-bis. L'utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare complessivo pari all'avanzo di amministrazione presunto, applicato ai sensi del comma 6 e non derivante da rendiconti già approvati da parte del Consiglio regionale, è subordinato alla approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal fine al bilancio di previsione è allegato l'elenco dei capitoli di spesa con l'indicazione del relativo importo. La Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando l'importo complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato dal Consiglio regionale sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 6, la Giunta regionale, entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, individua gli stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare pari al minor avanzo che non possono essere utilizzati.";

b) il comma 8 dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"8. In relazione al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica, anche mediante il rimborso allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate, la Giunta regionale con propria deliberazione può adottare le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo di cui al comma 1, lettera d). La disponibilità del fondo risultante al termine dell'esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle misure di risanamento disposte dallo Stato ovvero al raggiungimento di intese circa l'utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa.";

c) il comma 9 dell'articolo 11 è soppresso.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni

1. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)", come



sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni, concernente pacchetto famiglia e previdenza sociale.";

b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali di cui al comma 1 con esclusione delle leggi di cui al comma 1, lettere c), f), g), m) ed o)." ;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione. Fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4, ultimo periodo, le somme non erogate nell'anno di competenza, nonché le eventuali economie derivanti da modifiche legislative, possono essere impiegate in esercizi successivi esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di cui al presente articolo.".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche"

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2, come sostituto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 settembre 2013, n. 6, le parole "4 milioni 500 mila" sono sostituite dalle parole: "3 milioni 500 mila" e le parole "3 milioni" sono sostituite dalle parole: "2 milioni".

Art. 5.

Proroga graduatoria per assunzioni a tempo determinato

1. L'efficacia della graduatoria della selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato, indetta con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2011, n. 230, in corso di validità alla data del 1^o settembre 2013, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della regione Trentino-Alto Adige")

1. L'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 (Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della regione Trentino-Alto Adige) è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Formazione dei Giudici di Pace) - 1. La Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento.

2. Il programma delle attività formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore della Magistratura.

3. I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace.

4. La Regione al fine della trasparenza e conoscibilità ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici della giurisprudenza dei Giudici di Pace del Distretto, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino per l'analisi, catalogazione e massimizzazione delle decisioni.".

Art. 7.


Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige (legge finanziaria)"

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Immobili degli uffici del Giudice di Pace) - 1. La Regione, in relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ed al fine di consentire efficiente funzionalità agli Uffici del Giudice di Pace, sostiene gli oneri relativi agli immobili messi a disposizione o comunque destinati quali sedi degli uffici medesimi.".

2. Per i fini del comma 1 è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base



03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico degli esercizi finanziari dal 2014 al 2016 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sostituito dal comma 1 del presente articolo, e per euro 200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 03100 per gli anni dal 2014 al 2016 dalla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2014

ROSSI

14R00365

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 luglio 2014, n. 25.

Modifiche al regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio
2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
dell'8 luglio 2014, n. 860

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, è così sostituito:

«2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dal direttore della struttura organizzativa che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in originale.».

2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, è così sostituito:

«4. Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purché esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il diritto di accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale è autorizzato dal Segretario generale.».

Art. 2.

1. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, le parole «ripartizioni provinciali» sono sostituite dalle parole «strutture organizzative provinciali».

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, le parole «art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle parole «art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124».

Art. 3.

1. Nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, le parole «il direttore della competente ripartizione» sono sostituite dalle parole «il direttore della competente struttura organizzativa».

Art. 4.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (Responsabili del trattamento). — 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono responsabili del trattamento dei dati personali:

a) i dipartimenti, le ripartizioni o altra struttura organizzativa per legge definita equivalente almeno alla ripartizione per compiti e funzioni, in persona del direttore *pro tempore*;

b) nel caso in cui il direttore di cui alla lettera a) abbia autorizzato un ufficio da esso dipendente ad istituire una propria sede di protocollo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 novembre 2011, n. 38: l'ufficio, in persona del direttore *pro tempore*;

c) per le scuole: le persone designate dal titolare, oppure il dirigente scolastico *pro tempore*;

d) per gli enti strumentali: le persone designate dal titolare, oppure il direttore *pro tempore*.».

Art. 5.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 11 (Obblighi di sicurezza e vigilanza sul trattamento dei dati). — 1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato anche con l'ausilio di strumenti elet-



tronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative della Provincia, il responsabile del trattamento adotta e promuove i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi degli articoli da 33 a 36 nonché del disciplinare tecnico di cui all'allegato B del decreto stesso.

2. Il direttore generale provvede alle comunicazioni periodiche al Garante per la protezione dei dati personali e alle relative misure di coordinamento e di aggiornamento poste a carico del titolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine egli è sentito sui provvedimenti da adottarsi ai sensi del comma 1.

3. L'Organismo di valutazione vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

4. Il rilascio delle credenziali di autenticazione volte a consentire l'accesso alle banche dati provinciali da parte di terzi è subordinato alla verifica effettuata dal Direttore generale in ordine alla completezza, regolarità e legittimità delle richieste di accesso presentate, ferma restando l'osservanza delle misure minime di sicurezza di cui al comma 1.».

Art. 6.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12(*Incaricati del trattamento e responsabilità esterni*). — 1. I responsabili del trattamento designano per iscritto i singoli funzionari incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'incarico sono indicati l'ambito del trattamento consentito e le norme da osservare, incluse quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi.

2. Ai soggetti esterni, designati dal titolare quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere trasmessi dati personali esclusivamente per il conseguimento delle finalità oggetto dell'incarico e lo svolgimento delle funzioni conferite dalla Provincia.

3. I responsabili e gli incaricati esterni sono inseriti nell'apposita sezione del piano di sicurezza in essere.

4. È responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della «Rete civica» della Provincia l'ente o la società convenzionata per la gestione della rete stessa.».

Art. 7.

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 14 (*Trattamento con strumenti elettronici o comunque automatizzati*). — 1. Nell'osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi degli articoli da 33 a 36 e del di-

sciplinare tecnico di cui all'allegato B del decreto stesso, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se e nei limiti in cui la comunicazione o la diffusione sono ammesse.».

Art. 8.

1. Nel comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, le parole «dal direttore della ripartizione servizi centrali *pro tempore*» sono sostituite dalle parole «dal direttore generale».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 luglio 2014

KOMPATSCHER

14R00359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2014, n. 26.

Riordino della commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio
2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 luglio 2014, n. 924

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ridisciplina la composizione della commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale, in esecuzione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.



Art. 2.

Composizione

1. La commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale è composta da:

a) la presidente o il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, ovvero una sua delegata o un suo delegato, che la presiede;

b) una direttrice o un direttore di struttura complessa dell'area chirurgica;

c) un medico di medicina generale;

d) una o un rappresentante del Ministero della Salute;

e) una professoressa ordinaria o un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designata o designato dal Ministero della Salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

f) una professoressa ordinaria o un professore ordinario dell'area della medicina generale.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono nominati su proposta dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.

Art. 3.

Equilibrio della rappresentanza di genere

1. Nella commissione di cui all'articolo 2 le nomine avvengono secondo un rapporto equilibrato fra i generi ai sensi della normativa vigente in materia di parificazione e promozione delle donne.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 luglio 2014

KOMPATSCHER

14R00360

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0128/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);


Visto in particolare l'articolo 6, commi da 1 a 7, della predetta legge regionale 23/2001 ai sensi dei quali «1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis", anche per finalità diverse dagli investimenti.

2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.

3. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.

4. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.



5. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.

6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L10 del 13 gennaio 2001.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili» e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riguardo all'articolo 30, comma 1, che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. col quale è emanato il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001";

Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 prevede l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Ritenuto altresì di apportare al sopra citato regolamento per l'utilizzo della provvista mista ulteriori adeguamenti in modo da rafforzare la coerenza delle relative previsioni;

Visto il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230;

Ritenuto di emanare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118.



Art. 2.

Modifica all'articolo 1 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 118/2002, le parole: «ai sensi del comma 3 e» e «, le direttive di priorità» sono sopprese.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 1 bis del DPReg 118/2002

1. All'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti agevolati sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella GUUE serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'articolo 2 del DPReg 118/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 118/2002 è sostituito dal seguente:

«4. I requisiti sopraccitati devono essere posseduti al momento della domanda e debbono persistere al momento della delibera di concessione del finanziamento agevolato da parte della Banca di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, di seguito denominata Banca.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 2 bis del DPReg 118/2002

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, elencati nell'allegato C.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: «C, D, E ed F» sono sostituite dalle seguenti: «A e C».

Art. 6.

Modifica all'articolo 5 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e per i due anni successivi» sono sostituite dalla seguente: «agevolato»;

b) al comma 5, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del vincolo di cui al comma 1».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 9, del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cumulo»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3 ter le parole: «all'articolo 2, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni delle operazioni»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso, riferito alla data di concessione del finanziamento agevolato.»;

c) il comma 5-bis è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

e) al comma 8 bis, dopo le parole: «qualsiasi altro aiuto de minimis» sono inserite le seguenti: «ricevuto dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2014, dalla «impresa unica» di cui l'impresa fa parte.»;

f) il comma 8 ter è abrogato.

Art. 9.


Modifica all'articolo 12 del DPReg 118/2002

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono aggiunte le parole: «Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 10.

Sostituzione dell'allegato C al DPReg 118/2002

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 118/2002 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.



Art. 11.

Abrogazioni

1. Gli allegati D, E ed F al decreto del Presidente della Regione 118/2002 sono abrogati.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

14R00310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. **0129/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'art. 156 del capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del «*de minimis*», alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Visto l'art. 155 della menzionata legge regionale n. 2/2002 ai sensi del quale gli incentivi previsti dai capi II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) e III (Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X sono estesi ai pubblici esercizi;

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo);

Visto l'art. 153 della citata legge regionale n. 2/2002, come sostituito dall'art. 83 della legge regionale n. 4/2013, ai sensi del quale con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002;

b) pubblici esercizi;


Visto il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»;

Dato atto che il regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013 abroga parzialmente il precedente proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., pertinente in materia, per quanto attiene alle parti riferite alla concessione dei contributi per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi;

Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013 dispone, all'art. 3, che le agevolazioni a favore dei beneficiari sono concesse in applicazione del regime di aiuto «*de minimis*» disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «*de minimis*» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, e dell'art. 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti «*de minimis*»;



Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto «*de minimis*» disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Visto il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119», approvato con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228;

Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 3 luglio 2014

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119.

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del presidente della regione 9 luglio 2013, n. 119, in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 2.
*Modifica all'art. 2 del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 2 del decreto del presidente della regione 119/2013 è abrogata.

Art. 3.
*Modifiche all'art. 3 del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. All'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) al comma 1 le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;



b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 4 del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 119/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato A».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. L'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 119/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di *de minimis*, in materia di cumulo si applica l'art. 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 12 del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: «b)» sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: «qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte».

Art. 7.

*Modifica all'art. 30 del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. Al comma 3 dell'art. 30 del decreto del presidente della regione n. 119/2013 le parole: «dall'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 8.

*Sostituzione dell'allegato A del decreto
del presidente della regione n. 119/2013*

1. L'allegato A del decreto del presidente della regione n. 119/2013, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti *de minimis* concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

(*Omissis*).

14R00311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0130/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), con particolare riferimento all'articolo 2, commi 11 e successivi, recante norme in materia di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto il «Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013» emanato con proprio decreto 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres.;

Visto il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013» emanato con proprio decreto 9 dicembre 2013, n. 0234/Pres.;

Ritenuto di modificare il predetto regolamento emanato con il proprio decreto n. 0191/Pres./2013, sì da rendere quanto ivi previsto in materia di spese ammissibili maggiormente coerente con le finalità della legge regionale n. 6/2013 e le specifiche caratteristiche tecniche della tipologia di incentivo interessata, ossia il finanziamento bancario agevolato, nonché al fine di rendere più agili le procedure a carico delle imprese;



Ritenuto inoltre di modificare il sopra citato regolamento emanato con il proprio decreto n. 0191/Pres./2013 in modo da adeguare le relative previsioni concernenti la concessione di aiuti «de minimis» alle nuove disposizioni in materia recate dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191», approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1229;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *r*);

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1229;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

Art. 2.

Modifica all'articolo 3 del DPReg n. 191/2013

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013, dopo le parole: «a procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del DPReg n. 191/2013

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte.»

b) il comma 2 è abrogato.


Art. 4.

Modifica all'articolo 8 del DPReg n. 191/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;



b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti di minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.».

Art. 5.

Modifica all'articolo 10 del DPReg n. 191/2013

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «ovvero locazione» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «ovvero locazione» sono soppresse e dopo le parole «per la nautica da diporto» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 9, lettera b)»;

c) al comma 3, le parole: «le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria»;

d) al comma 4, le parole: «e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria,» sono soppresse;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Non sono ammissibili le spese:

a) relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) concernenti immobili destinati per la natura dell'impresa alla locazione.»

Art. 6.

Modifica all'articolo 13 del DPReg n. 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole:

«L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'articolo 14 del DPReg n. 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013, le parole:

«L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica» sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'articolo 15 del DPReg n. 191/2013

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «importo massimo dei» è inserita la seguente: «predetti»;

b) la parola: «di» è soppresa.

Art. 9.

Modifica all'articolo 23 del DPReg n. 191/2013

1. All'articolo 23, del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1, le parole: «ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di cui agli articoli 13, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo» sono soppresse;

b) al comma 3, la parola: «corrispondente» è sostituita dalla seguente: «proporzionale» e le parole: «tale valore» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di tale quota».

Art. 10.

Modifica all'articolo 24 del DPReg n. 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013, le parole:

«5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 11.

Sostituzione dell'allegato B al DPReg n. 191/2013

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 191/2013, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti di minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).

14R00312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2014, n. 126/Pres.


Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento (CE) 1857/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'articolo 22 (Insediamento di giovani agricoltori), l'art. 88 (Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato) e l'art. 89 (Finanziamenti nazionali integrativi);

Preso atto che il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1^o gennaio 2014, ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013



del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e, in particolare, l'art. 13 relativo al sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, che prevede, tra l'altro, il termine di diciotto mesi dalla data di insediamento per l'adozione della decisione individuale di concedere l'aiuto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione europea e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006, che al paragrafo VIII.G. (Validità), punto 199, prevedono l'applicazione degli stessi fino al 31 dicembre 2013;

Vista la comunicazione della Commissione europea recante modifica e proroga dell'applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2013/C 339/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 339 del 20 novembre 2013, che modifica il punto 199 sopra richiamato, prevedendo l'applicazione degli orientamenti fino al 30 giugno 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ed, in particolare, l'art. 7 relativo agli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori, che prevede la compatibilità degli aiuti con il mercato comune e il non assoggettamento all'obbligo di notifica, purché gli stessi soddisfino i criteri di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione e, in particolare, l'art. 1, che, sostituendo il secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006, prevede l'applicazione fino al 30 giugno 2014;

Visto l'art. 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, che dispone che i regimi di aiuto esentati a norma del medesimo regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento;

Visto il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, versione 8, approvato, da ultimo, con nota della Commissione europea Ref. Ares (2013) 3403592 del 4 novembre 2013 e di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 dicem-

bre 2013, n. 2287, che prevede, quale misura derivante dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la misura 112 - insediamento di giovani agricoltori;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 7, comma 152, per il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti integrativi al programma di sviluppo rurale, di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del medesimo programma e relativi regolamenti di attuazione;

Considerato che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuati dal programma di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale intende finanziare, attraverso risorse integrative a carico del bilancio regionale, interventi rientranti nella misura 112 - insediamento di giovani agricoltori, prevista dal medesimo programma e riguardanti l'annualità 2014;

Considerato altresì che il regime di aiuti per finanziamenti integrativi della misura 112, compreso tra quelli rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 36 TCE) e previsto dal capitolo 9 "Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza" del programma di sviluppo rurale, è scaduto in data 31 dicembre 2013, ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) sopra richiamati;


Considerato pertanto che non può essere utilizzato il regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0208/Pres.;

Ritenuto quindi necessario, con riguardo all'annualità 2014, disciplinare con regolamento la concessione di finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006";

Preso atto che il regime di aiuti in oggetto è stato comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) 1857/2006 in data 9 giugno 2014 e pubblicato sul sito internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea in data 18 giugno 2014 con il numero SA.38864 (2014/XA);

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006";



Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del regolamento (CE) 1857/2006.

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti integrativi alla misura 112 - insediamento di giovani agricoltori prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.

2. Gli obiettivi e le finalità che la misura 112 persegue sono:

a) favorire l'abbassamento dell'età media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente l'adattamento strutturale delle aziende agricole e operando in una logica finalizzata alla forte integrazione dei sistemi di filiera e territoriali;

b) favorire il ricambio generazionale in agricoltura, anche promuovendo il collaterale incremento delle conoscenze e della qualificazione professionale delle imprese agricole;

c) favorire la capacità progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo strumento dell'abbuono degli interessi, in quanto mezzo incentivante per l'accesso al credito dedicato alle necessità aziendali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR; tale struttura è individuata nel Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della misura 112 e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; tale struttura è individuata nel Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione e alla liquidazione degli aiuti; tali unità organizzative sono individuate negli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e sono competenti per territorio sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU);

d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;

f) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

g) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno di cui al presente regolamento;

h) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;

i) unità tecnico-economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;

j) imprenditore agricolo professionale (IAP): l'imprenditore agricolo con la qualifica di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 3.

Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) 1857/2006.

Art. 4.

Modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto è quella individuale.

2. L'aiuto è concedibile sull'intero territorio regionale.

Art. 5.

Disponibilità finanziarie

1. Le risorse disponibili sono quelle previste dal piano finanziario del PSR, capitolo 8 - Finanziamenti nazionali integrativi per asse.

2. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate è determinata con delibera dalla Giunta regionale.

Art. 6.

Soggetti che possono accedere alla misura

1. I soggetti che possono accedere alla misura sono i giovani agricoltori da intendersi quali imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) primo insediamento, in qualità di capo di un'impresa che svolge attività di produzione di prodotti agricoli compresi nell'allegato



I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), successivo al 31 gennaio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, entro il 15 luglio 2014, oppure successivo al 31 maggio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, entro il 15 novembre 2014;

b) aver compiuto diciotto anni alla data del primo insediamento di cui all'art. 7 e non aver compiuto quarant'anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;

c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto.

2. Il richiedente s'insedia in un'impresa che ha sede legale in regione, conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della regione e presenta, contestualmente alla domanda di aiuto, il piano aziendale di cui all'art. 10 per lo sviluppo dell'attività agricola.

3. Il richiedente che può accedere alla presente misura consegne la qualifica IAP entro e non oltre trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'art. 20.

4. L'impresa agricola s'intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU) relativa a tutte le sue unità tecnico-economiche condotte dal richiedente ricade sul territorio regionale.

Art. 7.

Definizione di primo insediamento

1. Per primo insediamento in qualità di capo di una azienda agricola si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare di impresa agricola individuale;

b) contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;

c) socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.

2. La data di prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale è successiva al 31 gennaio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, entro il 15 luglio 2014, oppure successiva al 31 maggio 2013, qualora il soggetto intenda presentare domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, entro il 15 novembre 2014.

Art. 8.

Determinazione dei modi di assunzione di responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità di cui all'art. 7 coincide:

a) per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a*), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

b) per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*), con la data di ingresso del richiedente nella società dichiarata ai fini dell'IVA;

c) per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c*), con la data di assunzione della carica di socio amministratore.

2. Le date di cui al comma 1 sono comprovate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 9.

Conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*), sono soddisfatte col possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica oppure laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali oppure in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

b) diploma conseguito presso un istituto tecnico agrario o presso un istituto professionale ad indirizzo agrario, oppure titolo equipollente;

c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno centocinquanta ore, organizzati dalla Regione, nell'ambito del piano regionale della formazione professionale e della sua attuazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;

d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno centocinquanta ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, oppure ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o da altre Regioni.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere *c* e *d*), prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento delle materie relative all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali. Sono considerati equipollenti i corsi che permettono di accedere alla misura nell'ambito dei PSR di altre Regioni italiane.

3. Qualora il beneficiario necessiti di un periodo di adattamento strutturale dell'impresa agricola, previsto dal piano aziendale, l'aiuto può essere concesso e liquidato anticipatamente rispetto al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, secondo quanto disposto dall'art. 24, anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, ove i medesimi requisiti siano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'art. 20.

4. I requisiti di cui al comma 1 sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativamente alle lettere *a* e *b*), e da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, relativamente alle lettere *c* e *d*).

Art. 10.

Piano aziendale

1. Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 18, presenta all'ufficio attuatore un piano aziendale contenente le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'insediamento del giovane agricoltore;

b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;

c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;

d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;

e) eventuale piano finanziario contenente, fra l'altro, le condizioni relative alla concessione del credito agrario se richiesto, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;

f) cronoprogramma in cui sono specificate sia in termini temporali che economico-finanziari, le fasi essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;

g) indicazione delle eventuali misure, diverse dalla misura 112, o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;

h) descrizione e quantificazione degli investimenti per l'adeguamento alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, ai sensi del PSR, nell'ambito della disciplina della misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole;

i) dichiarazione di conoscenza del fatto che, in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.

2. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda è presentato un unico piano aziendale.

3. Il piano aziendale è sottoscritto da ogni beneficiario legittimato nelle forme di legge ed è approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

4. Gli interventi del piano aziendale sono avviati dopo l'insediamento e ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 20, comma 3.



5. Il piano aziendale può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il termine di cui al comma 4 per la sua completa realizzazione.

6. Le varianti che il beneficiario intende apportare al piano aziendale sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'ufficio attuatore.

7. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle varianti. L'ufficio attuatore, a seguito dell'approvazione delle varianti di cui al comma 6, provvede alla ri-determinazione dell'aiuto concedibile, che non può comunque essere superiore a quanto richiesto nella domanda di aiuto di cui all'art. 18.

8. L'ufficio attuatore valuta ed ammette le eventuali varianti di cui al comma 6 in base agli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano aziendale.

Art. 11.

Piano degli investimenti e delle azioni

1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c*), definisce:

a) le modalità di realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure del PSR 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, 124 – cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo e alimentare, 132 – sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, 133 – sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare e 311 – diversificazione in attività non agricole; per intervento riconducibile alle predette misure si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle misure stesse;

b) le modalità di realizzazione di interventi riconducibili alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) di settore, dove per intervento riconducibile si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle OCM di settore;

c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale quali le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli, le spese per attività di consulenza o formazione professionale.

2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano degli investimenti e delle azioni è superiore all'importo del premio unico in conto capitale di cui all'art. 12, comma 1.

3. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del piano degli investimenti e delle azioni è superiore alla somma del premio unico di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 12.

Premio unico in conto capitale

1. Al giovane agricoltore è liquidato un aiuto all'insediamento in conto capitale, detto premio unico in conto capitale, che va da un minimo di 15.000,00 euro fino ad un massimo di 40.000,00 euro, anche se la somma delle sue componenti di cui ai commi 3, 5, 7, 8 e 9 eccede tale valore.

2. Il premio unico in conto capitale è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 11;

b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 11;

c) localizzazione prevalente della SAU sul territorio regionale;

d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 del PSR;

e) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale in materia ambientale.

3. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera *a*), è così determinata:

a) 12.000,00 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000,00 euro;

b) 17.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000,00 e fino a 60.000,00 euro;

c) 22.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000,00 e fino a 90.000,00 euro;

d) 27.000,00 euro per interventi oltre 90.000,00 euro.

4. Per interventi effettuati da giovani agricoltori insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano aziendale, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del 30 per cento.

5. La quota parte del premio unico in conto capitale di cui al comma 2, lettera *b*), stabilita sulla base della prevalenza, in termini di fatturato, degli interventi previsti, è così determinata:

a) 5.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:

- 1) vendita diretta al consumatore finale;
- 2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
- 3) lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti;
- 4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;

b) 4.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:

- 1) risparmio e miglior utilizzo delle risorse idriche;
- 2) piantagioni pluriennali;
- 3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni culturali o macchine per la manutenzione del territorio;
- c)* 3.000,00 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.

6. Gli importi di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro.

7. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera *c*), è così determinata:

a) 6.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area D, A1, B1 e C1;

b) 4.500,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area C, esclusa la zona C1 e compresa la zona svantaggiata facente parte del territorio comunale di Gorizia;

c) 3.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area A e B, escluse le zone A1 e B1.

8. La quota parte del premio unico in conto capitale riferito al comma 2, lettera *d*), qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta, in termini di fatturato, da prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 è pari a 4.000,00 euro.

9. Nel caso di ricorso a consulenza aziendale in materia ambientale prevista da programmi finanziati dalla Regione o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera *e*) è pari a 2.000,00 euro.

10. I corsi di cui al comma 9 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata minima di venti ore. Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data d'insediamento. La conclusione dei corsi di formazione avviene entro i termini fissati per l'ultimazione del piano aziendale. La partecipazione ai corsi formativi è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

11. L'aiuto in conto capitale è liquidato mediante accredito effettuato su conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Art. 13.

Premio unico in conto interessi

1. Al giovane agricoltore è erogato, in aggiunta al premio unico di cui all'art. 12, un ulteriore aiuto in conto interessi, denominato premio aggiuntivo o premio unico in conto interessi, fino ad un massimo di 15.000,00 euro e connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 11, riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.

2. Per il finanziamento del premio unico in conto interessi l'organismo pagatore e l'istituto bancario che eroga il finanziamento stipulano una convenzione per regolamentare le modalità di erogazione dei contributi in conto interessi alle imprese beneficiarie.

3. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere la stipula di una garanzia fideiussoria in favore dell'organismo pagatore.

4. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato a totale o parziale copertura degli interessi relativi ai finanziamenti bancari aventi un importo minimo almeno pari al doppio del premio unico di cui all'art. 12.



5. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato mediante un numero massimo di dieci rate semestrali indipendentemente dalla durata del finanziamento che non può essere inferiore a dieci semestri, escluso il periodo di preammortamento.

6. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del premio di cui al comma 1 è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'art. 12, comma 1.

7. I finanziamenti bancari di cui al comma 1 sono erogati a tasso fisso pari all'interest rate swap (IRS) di durata del finanziamento, maggiorato di un differenziale (spread), la cui misura è demandata alla libera contrattazione tra le parti. Sono parimenti demandate alla contrattazione le altre condizioni del contratto tra le quali la forma e l'entità delle garanzie.

8. Il contratto di finanziamento è stipulato successivamente alla data in cui il beneficiario riceve la comunicazione relativa alla decisione individuale di finanziamento di cui all'art. 20 comprovata dalla data indicata nella relativa ricevuta di ritorno.

9. L'importo massimo dell'aiuto integrativo di cui al comma 1 è determinato in base all'attualizzazione effettuata in relazione al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea (IRS) di cui al comma 7.

10. La data di riferimento per la determinazione dell'IRS è quella del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'art. 22 che, ai soli fini del premio di cui al presente articolo, si ritiene coincidente con quella della decisione individuale di concedere l'aiuto.

11. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, è possibile l'abbattimento del tasso nella misura corrispondente all'IRS a cinque anni vigente alla data di cui al comma 10.

12. L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.

13. L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine l'intero aiuto aggiuntivo, o la parte restante dello stesso, è scontata entro il 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 7. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione oppure in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2.

14. Il finanziamento è erogato a favore del giovane agricoltore di primo insediamento oppure a favore dell'impresa agricola in cui il giovane agricoltore è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

Art. 14.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi essenziali:

a) conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) entro trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) esercitare l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;

d) non richiedere o non percepire altri aiuti pubblici per le medesime finalità di cui alla presente misura.

2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi accessori:

a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

b) rendere disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR.

3. L'inosservanza di uno o più degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dal diritto di trattenere l'aiuto con conseguente insorgenza dell'obbligo alla restituzione degli aiuti percepiti anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, maggiorati degli interessi

legali calcolati a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca e fino alla data dell'avvenuto rimborso, come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

4. L'inosservanza di uno o più obblighi previsti dal comma 2 comporta la riduzione del premio unico determinata in base a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella prevista nel piano aziendale approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'art. 20, il premio unico in conto capitale è rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 12. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000,00 euro, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto e si procede al recupero delle somme percepite.

Art. 15.

Competenze dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione:

a) predispone gli elenchi regionali di liquidazione e li invia all'organismo pagatore;

b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;

c) è il soggetto referente nei confronti dell'organismo pagatore.

Art. 16.

Competenze della struttura responsabile di misura

1. La struttura responsabile di misura:

a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;

b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'ufficio attuatore;

c) pubblica le graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;

d) trasmette le graduatorie agli uffici attuatori.

Art. 17.

Competenze degli uffici attuatori

1. Gli uffici attuatori:

a) ricevono le domande;

b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande, alla liquidazione dell'aiuto nonché i controlli amministrativi previsti dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

c) provvedono all'adozione della decisione individuale di concedere l'aiuto;

d) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di concedere l'aiuto;

e) propongono alla struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;

f) provvedono all'adozione della decisione individuale di finanziamento delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e finanziabili;

g) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di finanziamento recanti gli impegni e obblighi posti a carico degli stessi con le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto;

h) predispongono gli elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fideiussioni;

i) eseguono il controllo di approvazione finale del piano aziendale;

j) eseguono i controlli sul 100 per cento delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ammissibilità;

k) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'autorità di gestione.



Art. 18.

Presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, è compilata in via informatica attraverso il portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. La domanda di aiuto è trasmessa, in formato cartaceo e sottoscritta dal richiedente legittimato nelle forme di legge, al competente ufficio attuatore corredato, a pena di inammissibilità, dalla documentazione che segue:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il fatto di non aver assunto precedentemente al primo insediamento di cui all'art. 7 responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;

b) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA di cui all'art. 8;

c) salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, dichiarazione sostitutiva comprovante il raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 9;

d) piano aziendale di cui all'art. 10;

e) copia di un documento d'identità in corso di validità.

3. La domanda di aiuto di cui al comma 2 è trasmessa entro il termine perentorio di quindici giorni dall'inserimento informatico di cui al comma 1 e comunque entro i seguenti termini perentori:

a) entro il 15 luglio 2014, nel caso in cui la data del primo insediamento sia successiva al 31 gennaio 2013;

b) entro il 15 novembre 2014, nel caso in cui la data del primo insediamento sia successiva al 31 maggio 2013.

4. La presentazione della domanda di aiuto presuppone l'avvenuta compilazione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale i cui dati identificativi afferenti al beneficiario sono quelli riferiti al giovane agricoltore.

5. L'ufficio attuatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19.

Procedura istruttoria

1. L'ufficio attuatore provvede allo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 65/2011 sulla totalità delle domande ricevute, verificando la completezza formale e documentale, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità richiesti per la concessione e la liquidazione dell'aiuto.

2. Sulla base dei controlli amministrativi l'ufficio attuatore richiede, se necessario, integrazioni, modifiche e correzioni della documentazione prodotta.

3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda, della quale è data notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

4. L'ufficio attuatore esegue la verifica degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni relative alla domanda di aiuto.

5. Per ogni domanda l'ufficio attuatore provvede a costituire un fascicolo composto:

a) dai moduli della domanda e della documentazione a corredo della stessa;

b) dagli atti e dalle conclusioni istruttorie, compresi gli atti relativi ai controlli eseguiti;

c) altri documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria.

Art. 20.

*Decisione individuale di concedere l'aiuto
e decisione individuale di finanziamento*

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è adottata dall'ufficio attuatore entro diciotto mesi dalla data di insediamento ed è comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

2. La decisione individuale di concedere l'aiuto costituisce formale presa d'atto dell'ammissibilità della domanda e non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che resta subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria

3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 22, l'ufficio attuatore con decisione individuale di finanziamento comunica a ogni beneficiario finanziato l'importo dell'aiuto, gli impegni e gli obblighi derivanti dalla concessione dello stesso, specificando il termine per la presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 4. La decisione individuale di finanziamento è adottata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto in formato cartaceo, di cui all'art. 18, comma 3, ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

4. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 3, il beneficiario provvede tramite il portale SIAN a compilare la domanda di pagamento e a inviare la stessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore.

Art. 21.

Controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (UE) 65/2011, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra organismo pagatore e autorità di gestione.

Art. 22.

Graduatoria

1. La struttura responsabile di misura, sulla base dei criteri di cui all'art. 23 e delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, evidenziando quelle finanziate e quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, entro i seguenti termini:

a) entro il 30 luglio 2014, per le domande di aiuto presentate, secondo le modalità stabilite dall'art. 18, entro il termine del 15 luglio 2014;

b) entro il 30 novembre 2014, per le domande di aiuto presentate, secondo le modalità stabilite dall'art. 18, entro il termine del 15 novembre 2014.

2. La struttura responsabile di misura pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione la graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, evidenziando quelle finanziate e quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie. La graduatoria è trasmessa all'ufficio attuatore competente.

Art. 23.

Criteri per la selezione delle domande di aiuto

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:

a) alle domande presentate da soggetti che hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;


b) alle domande presentate da soggetti che non hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.

2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, è attribuita priorità nell'ordine:

a) alle domande presentate da soggetti produttori di latte, che conducono una azienda agricola con almeno venti unità bovine adulte (UBA). Il numero di UBA è ridotto a dieci nel caso di soggetti che attuano la trasformazione casearia in azienda oppure nel caso in cui il centro aziendale e l'allevamento, dove sono detenute le UBA richieste, sono ubicati in area rurale D o A1 o B1 o C1 di cui all'allegato 1 del PSR;

b) alle domande presentate da soggetti insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR, nonché nelle zone A limitatamente alla zona svantaggiata ricompresa nel Comune di Gorizia;

c) alle domande presentate dai soggetti che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti presso l'INPS gestione ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) e dai soggetti che sono stati iscritti all'INPS gestione ex SCAU in qualità di dipendenti nell'ambito agricolo.



3. A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità ai richiedenti più giovani e, a parità di età, alla data di presentazione della domanda.

Art. 24.

Erogazione dell'aiuto in attesa del raggiungimento dei requisiti

1. Il giovane agricoltore può richiedere l'erogazione anticipata dell'aiuto, mediante compilazione sul portale SIAN della domanda e presentazione della stessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore, in pendenza del raggiungimento del requisito delle conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 9, comma 3, o in pendenza del raggiungimento del requisito di IAP di cui all'art. 6, comma 3, purché il giovane agricoltore s'impegna a conseguire i requisiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto.

2. L'erogazione anticipata è subordinata all'inclusione della domanda nella graduatoria di cui all'art. 22 in posizione utile ai fini del finanziamento e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore dell'organismo pagatore, di importo pari al 110 per cento dell'importo concesso in anticipazione, redatta secondo le disposizioni dell'organismo pagatore medesimo e esecutibile a prima richiesta.

3. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, l'ufficio attuatore notizia l'organismo pagatore e l'autorità di gestione della richiesta dello svincolo della garanzia fideiussoria.

4. La fideiussione di cui al comma 2 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nei termini stabiliti.

Art. 25.

Approvazione finale del piano degli investimenti e delle azioni

1. Entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, a dimostrazione della realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti e delle azioni, il beneficiario presenta richiesta di approvazione finale, corredata da una relazione tecnica attestante:

a) la data di inizio e fine investimento e il costo totale sostenuto;
b) le tipologie di investimento e le azioni attuate come previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 11;

c) l'elenco dei costi sostenuti per ciascuna tipologia di investimento e per ciascuna azione attuata, come previsto all'art. 11 e l'elenco delle spese sostenute sulla base di quanto previsto nel piano aziendale di cui all'art. 10;

d) la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei costi e delle spese di cui alla lettera c);

e) le tempistiche di realizzazione degli investimenti e delle azioni, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui all'art. 10, comma 1, lettera f).

2. Laddove gli interventi del piano degli investimenti e delle azioni siano già stati oggetto di aiuto in base a misure del PSR, OCM di settore o alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) sono forniti all'ufficio attuatore i riferimenti afferenti gli interventi stessi.

Art. 26.

Disposizione di rinvio e rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, continua ad applicarsi il regolamento (CE) 1698/2005, ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 27.

Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, in attuazione dell'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006.

3. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1857/2006.

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

14R00300

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 217 del 18 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 11/2013

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente:

«2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.».



2. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2013 è sostituito dal seguente:

«6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'art. 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *e*) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e dall'art. 22-*septies* del presente testo unico.».

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV della l.r. n. 11/2013

1. La rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 11/2013 è sostituita dalla seguente: «Sedi e contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 19 della l.r. n. 11/2013

1. L'art. 19 della legge regionale n. 11/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Contributi per il funzionamento dei gruppi*). — 1. L'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'art. 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g*), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g*) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.

5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'art. 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'art. 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'art. 20, comma 4.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 20 della l.r. n. 11/2013


1. L'art. 20 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Contributi per le spese di personale dei gruppi*). — 1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h*), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012 e in ogni caso non può prevedere alcun incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.



5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.

6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.

7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun gruppo l'accrédito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente comma; l'elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all'amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare.

8. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 11/2013

1. La rubrica dell'art. 21 della legge regionale 11/2013 è sostituita dalla seguente: «Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale».

2. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2013 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Pre-

sidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.».

3. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2013 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad expressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.».

Art. 6.

Inserimento degli articoli 22-bis, 22-ter, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 22-septies, 22-octies e 22-nonies al capo III del titolo IV della legge regionale n. 11/2013.


1. Prima dell'art. 23 della legge regionale 11/2013 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 22-bis (*Principi generali sull'attività di rendicontazione dei gruppi assembleari*). — 1. In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi assembleari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi assembleari di cui al comma 9 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a far data dall'esercizio finanziario 2014.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità politico-istituzionali perseguitate rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, motivato, tra la specifica spesa, le suddette competenze regionali e le finalità politiche e istituzionali perseguitate, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;



b) ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'art. 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;

c) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall'Assemblea legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

d) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

e) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprono cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione;

f) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a) per spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione, quali ad esempio carta, penne, materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste intestate), spese per fotocopie;

b) per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell'attività istituzionale e dell'azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l'attività istituzionale. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani acquistati e il numero di copie. Per l'acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;

c) per spese telefoniche e postali, quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l'indicazione degli utilizzatori delle utenze;


d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul territorio l'attività del

gruppo all'interno dell'Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantinaggio, ristorazione/catering, ospitalità relatori e partecipanti. Non è ammesso l'imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che partecipano alle iniziative organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del gruppo ai sensi del comma 3, lettera a). Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali adottato dall'Ufficio di Presidenza;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto promozione su televisioni;

f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell'Assemblea. Il trattamento economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva. Si intendono quelle spese fondate sull'esigenza del gruppo di manifestarsi all'esterno e di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per omaggi



floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In ogni caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l'imputazione della quota di spesa sostenuta dal consigliere ospitante;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) in ogni caso, le spese per l'acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell'Ufficio di Presidenza sull'utilizzo dei beni e servizi di cui all'art. 18;

j) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.

5. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) per spese relative all'acquisto di beni mobili registrati.

6. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l'oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l'esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

7. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

8. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.

Art. 22-ter (*Compiti del Presidente del gruppo*). — 1. Il Presidente del gruppo assegna le risorse del gruppo sulla base di una verifica meramente documentale delle spese. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono assegnate in base a quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare. L'assegnazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La documentazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 22-bis è predisposta dal Presidente del gruppo sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo in carica al momento della sua presentazione. La Direzione generale dell'Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità dei gruppi che, anche ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, consente di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguiti ai sensi dell'art. 22-bis, comma 3, lettera a).

3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all'art. 23, nel rispetto della presente legge.


Art. 22-quater (*Conti correnti dedicati*). — 1. I fondi di erogati dall'Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l'uno alle spese di funzionamento e l'altro alle spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 22-quinquies (*Rendiconto dei gruppi assembleari*). — 1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi assembleari allegato (Allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012.

2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.

3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'art. 22-bis relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4. Per gli acquisti di beni e servizi di cui al presente testo unico la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.



5. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa.

6. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall'eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all'Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

7. L'avanzo fino all'anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la restituzione di cui al comma 4 dell'art. 23.

Art. 22-sexies (*Libri e scritture contabili*). — 1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e scritture contabili:

a) libro cronologico sistematico di contabilità;

b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al DPCM 21 dicembre 2012 e dei relativi verbali di approvazione;

c) libro degli inventari.

2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla Direzione generale.

3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Presidente del gruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, in originale, presso la sede del gruppo.

Art. 22-septies (*Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti*). — 1. Ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei revisori dei conti, ai sensi dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), della l.r. n. 18/2012, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa.

2. Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:

a) la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012;

b) l'esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell'eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell'esercizio precedente;

c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal modo perseguita sulla base della motivazione indicata dal consigliere che ha presentato la spesa al Presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;

d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall'art. 22-bis.

3. Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al rendiconto. Entro il 22 febbraio

i revisori trasmettono all'Ufficio di Presidenza apposito verbale relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.

4. Il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadriennale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all'esame, ai sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.

5. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione. In occasione dei riscontri periodici, l'Assemblea legislativa, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, può richiedere alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all'art. 72 dello Statuto regionale.


6. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, come previsto dall'art. 4 comma 1, lettera *e*) della legge regionale 18/2012.

7. Per avvalersi dell'attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o con i singoli componenti.

Art. 22-octies (*Attività dell'Ufficio di Presidenza*). — 1. L'Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all'articolo 22-septies, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell'osservanza dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

Art. 22-novies (*Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto*). — 1. Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell'inventario, sottoscritti dal Presidente del gruppo o dal consigliere eventualmente abilitato in base a quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun gruppo, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.

2. Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del gruppo all'Ufficio di Presidenza copia della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e della documentazione richiesta dall'art. 22-bis accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti dovranno essere effettuate attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.



3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far versare all'archivio dell'Assemblea legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi del presente testo unico relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.

4. L'originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata all'archivio dell'Assemblea legislativa al termine della legislatura.

5. Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

6. La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l'archivio dell'Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2013

1. L'art. 23 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Assemblea una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea per i successivi adempimenti da parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Il Presidente dell'Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.

3. L'omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l'obbligo per lo stesso di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare,

il presidente del gruppo, fatto salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della decisione dell'Organo giurisdizionale propone per iscritto all'Ufficio di Presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l'Ufficio di Presidenza accerta e dichiara il credito dell'Assemblea nei confronti del gruppo. L'Ufficio di Presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l'Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 11/2013

1. L'art. 24 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Attività di inizio e fine legislatura*). — 1. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

2. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1^o gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato all'Assemblea legislativa.

3. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.

4. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato



un inventario, anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

6. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.

7. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale 11/2013

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 11/2013 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Pubblicità dei rendiconti). — 1. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

2. Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino ufficiale Telematico.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 11/2013

1. Il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

«6. L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di appropriate convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.».

Art. 11.

Inserimento del titolo VII-bis nella legge regionale 11/2013

1. Dopo il Titolo VII della legge regionale 11/2013 è inserito il seguente Titolo:

«Titolo VII BIS RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE

Art. 32-bis Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto disposto dall'art. 117, comma 7, della Costituzione, dall'art. 3 della legge 23 novembre 2012 n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni) e dall'art. 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

3. In ogni lista regionale e provinciale, di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.



4. L'art. 2 della legge n. 43 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2012

1. L'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Obiettivi). — 1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.

2. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presiden-

za dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità con il quale viene individuato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.».

2. L'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Anagrafe degli eletti e dei nominati). — 1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.


2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elette conferite dall'Assemblea legislativa.

3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.».

3. L'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale). — 1. Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi *iter*, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.».



4. L'art. 5 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale*). — 1. I dati e le informazioni di cui all'art. 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.

2. I dati e le informazioni di cui all'art. 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.».

5. L'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Tutela dei dati personali*). — 1. Le pubblicazioni sui portali internet dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

6. L'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Estensione delle disposizioni*). — 1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggiorariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.

2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.».

7. L'art. 8 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Sanzioni*). — 1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.

2. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la Regione adotta un regolamento per l'applicazione del regime sanzionatorio.».

Art. 13.

Abrogazioni e disposizione finale

1. L'art. 22 della legge regionale n. 11 del 2013 è abrogato.

2. Sono abrogati:

a) l'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale);

b) l'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2007 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007));

c) l'art. 8-bis della legge regionale n. 1 del 2012.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge le procedure di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza sono regolamentate da quanto disposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 ed in particolare dall'art. 10 relativo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2014

ERRANI

14R00339

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16.

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 220 del 18 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine del riconoscimento e dello sviluppo delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna salvaguarda e valorizza i dialetti dell'Emilia-Romagna nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.



Art. 2.

Azioni e interventi

1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione:

a) promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;

b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell'Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;

c) promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna e le realtà culturali ad essi legate.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), consistono, in particolare:

a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;

b) nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione Emilia-Romagna;

c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.

Art. 3.

Gestione

1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

2. L'IBACN, sentito il comitato di cui all'articolo 5, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Incarichi, convenzioni, premi

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 l'IBACN, sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 2, può:

a) assegnare incarichi per studi e ricerche;

b) stipulare convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici nonché concedere loro contributi;

c) istituire premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell'Emilia-Romagna;

d) emanare bandi per il sostegno alle associazioni impegnate nell'attività di tutela e diffusione dei dialetti dell'Emilia-Romagna.

Art. 5.

Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna

1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propulsive e consultive.

2. Il comitato è composto da undici membri di provata competenza nell'ambito dei dialetti locali, che rappresentino l'intero territorio regionale, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Il comitato presenta alla Giunta, con cadenza annuale, una relazione in cui dà conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a € 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.6.5.2.27100 - Promozione di attività culturali - nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 7.


Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del comitato di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:

a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;

b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si racordano per la migliore valutazione della presente legge.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2014

ERRANI

14R00340

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2014, n. 25/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 14 maggio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano);

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 marzo 2014, n. 166;

Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare espresso nella seduta del 19 marzo 2014;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2014, n. 341;

Considerato quanto segue:

1. al fine di valorizzare la funzione economica, sociale e ambientale dell'attività vivaistica, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 41/2012, sono definiti i criteri insediativi delle aree vocate alle attività vivaistiche con l'obiettivo di concentrare le politiche regionali del settore;

2. al fine di superare possibili dubbi applicativi della disposizione di legge che consente la coltivazione sia in pieno campo che in contenitori è necessario prevedere una norma definitoria delle due fattispecie;

3. la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore fuori dalle aree è stabilita tenendo conto delle dimensioni aziendali con l'obiettivo di regolamentare il ricorso a questo tipo di coltivazione evitando di penalizzare le aziende di piccole dimensioni;

4. la legge regionale definisce aree vocate alle attività vivaistiche quelle destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni; pertanto la determinazione della superficie minima si basa sull'analisi della situazione produttiva esistente e sull'individuazione di un limite congruo per ricoprendere nell'area vocata una molteplicità di imprese e permettere il riconoscimento di realtà produttive di media dimensione;

5. al fine di promuovere attivamente azioni di piantumazione a verde e boschi urbani, con finalità compensativa in territori interessati da criticità ambientali, oltre ad orientare gli strumenti urbanistici verso una gestione ed una qualificazione del verde urbano, sono individuati indirizzi rivolti ai comuni.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Criteri insediativi per le nuove aree vocate
(art. 3, comma 2 legge regionale 41/2012)*

1. Per prevedere nuove aree vocate alle attività vivaistiche all'interno dei piani territoriali di coordinamento (PTC), le province effettuano una valutazione dell'area interessata che deve tener conto, oltre che di quanto indicato all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano), anche dei seguenti criteri:

a) presenza di vincoli di natura paesaggistica o ambientale ricadenti sulla zona specifica;

b) sostenibilità complessiva in relazione alle caratteristiche paesaggistiche, ambientali ed agronomiche del territorio provinciale;

c) caratteristiche idrogeologiche dell'areale, relativamente al rischio idrogeologico, disponibilità di acqua per usi agricoli rispetto a quelli civili, qualità delle acque;


d) presenza di una dotazione infrastrutturale della zona e in particolare presenza di una rete viaria e di collegamenti a strade di grande comunicazione, presenza di rete ferroviaria, esistenza di acquedotti e reti di irrigazione;

e) importanza economica delle imprese vivaistiche già operanti nella zona;

f) potenzialità di sviluppo derivanti dalla qualificazione come vocata dell'area specifica;

g) eventuali azioni in corso d'opera o da prevedere per la mitigazione degli impatti dell'attività vivaistica sulla risorsa idrica e sul paesaggio, nonché i relativi costi;

h) eventuali opere in corso di realizzazione o da prevedere relative a infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'attività vivaistica per la qualificazione dell'area come vocata e relativi costi.



2. I PTC delle province, all'interno delle aree vocate, prevedono idonee prescrizioni volte alla mitigazione degli effetti derivanti dall'attività vivaistica in relazione alla gestione del ciclo idrico, agli aspetti idrogeologici, nonché alla salvaguardia del paesaggio.

Art. 2.

Superficie contigua minima delle aree vocate (art. 3, comma 5 legge regionale 41/2012)

1. Le aree vocate alle attività vivaistiche devono avere una superficie contigua minima non inferiore a 80 ettari fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5 della legge regionale 41/2012.

Art. 3.

Coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate (art. 3, comma 6 legge regionale 41/2012).

1. Si considerano coltivazioni in contenitore quelle realizzate in vasetteria posta su un impianto con base permeabile costituita da materiali inerti con sottostante telo. La coltivazione in contenitore deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, assicurando il corretto flusso delle acque meteoriche alla rete idraulica principale e può essere corredata da impianto irriguo e da tutori.

2. Si considera vivaio in pieno campo, oltre alla coltivazione in campo, quello realizzato in contenitori, quali vasi o sacchi, semplicemente appoggiati sul suolo od interrati nello stesso. La coltivazione in pieno campo può essere corredata da impianto irriguo, da tutori e da materiale pacciamante, come prodotti di natura organica o teli, posto sulla fila.

3. Fatte salve le condizioni ed eventuali limitazioni dettate dagli strumenti di pianificazione ai fini della tutela dal rischio idrogeologico, la realizzazione degli impianti per la coltivazione in contenitore è effettuata:

a) compatibilmente con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio, evitando ambiti di particolare valore o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale, privilegiando quelli già dotati di una rete viaria idonea, rispettando la viabilità storica e i caratteri di ruralità della viabilità ponderale, sia in termini morfologici che dimensionali, fatti salvi interventi minimi di adeguamento funzionale;

b) esclusivamente attraverso l'impiego di materiale permeabile, quali antialga o telo permeabile, appoggiato su tessuto non tessuto posto a diretto contatto con il suolo non costipato. È fatta salva la possibilità di stendere uno strato di materiale inerte, quale la ghiaia, dello spessore massimo di 10 centimetri.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 la coltivazione in contenitore è fissata in un massimo di 2 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale senza limitazioni percentuali.

5. Sulla SAU aziendale eccedente i 2 ettari la coltivazione in contenitore è consentita fino al 20 per cento della superficie stessa e fino al 40 per cento nel caso sia presente un recupero delle acque piovane dalle superfici a vasetteria.

Art. 4.

Caratteristiche e parametri massimi degli annessi agricoli ricadenti nelle aree vocate (art. 5, comma 3 legge regionale 41/2012).

1. L'altezza, la dimensione e la localizzazione degli annessi agricoli ammessi dal presente regolamento all'interno delle aree vocate devono tener conto, nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali e dei paesaggi storici, delle necessità produttive dell'impresa e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. I PTC delle province disciplinano le tipologie costruttive e le caratteristiche dimensionali degli annessi agricoli ricadenti nelle aree vocate e specificano gli interventi di mitigazione, da realizzarsi al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico dei manufatti nel rispetto dei criteri di sostenibilità ed economicità.

3. Nelle aree vocate per lo svolgimento di attività di carico e scarico di piante di grandi dimensioni in ambiente coperto è consentita la realizzazione di annessi agricoli fino ad un'altezza massima di 9 metri.

4. L'inserimento nel paesaggio degli annessi agricoli di cui al comma 3 è garantito da appositi interventi di mitigazione da realizzarsi anche con l'impiego del verde.

Art. 5.

Contenuti e modalità di presentazione della comunicazione (art. 5, comma 5 l.r. 41/2012)

1. La comunicazione per l'installazione dei manufatti indicati all'art. 5, comma 5 della legge regionale 41/2012 è presentata ai competenti uffici comunali in via telematica, in alternativa in forma cartacea qualora la documentazione da allegare risulti di difficile trasmissione. La comunicazione contiene i seguenti elementi:

a) descrizione sommaria del manufatto e breve esposizione delle esigenze produttive;

b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;

c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo o referente della pratica;

d) data di installazione del manufatto;

e) dichiarazione sulla tipologia di installazione: nuova installazione o rinnovo di precedente e relativa scadenza;

f) indicazione della superficie agricola totale interessata;


g) dimensioni e materiali dei manufatti da installare, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie.

h) data di rimozione prevista;

i) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o, in alternativa, estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata.

2. Alla comunicazione sono allegati:

a) cartografia aereofotogrammetrica in scala 1:10.000 della superficie complessiva dell'azienda vivaistica e dell'area interessata dal manufatto;



b) schemi grafici del manufatto, relazione e dichiarazione di conformità a dimostrazione del rispetto delle norme dello strumento urbanistico vigente.

Art. 6.

Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (art. 6 l.r. 41/2012)

1. I comuni definiscono negli strumenti di pianificazione il sistema del verde urbano funzionale alla riqualificazione urbana, all'elevamento della qualità della vita negli insediamenti e nei quartieri, alla mitigazione degli impatti derivanti dalle varie forme di inquinamento urbano, alla creazione di nuovi paesaggi urbani e alla tutela di paesaggi urbani storizzati.

2. I comuni definiscono altresì gli interventi di riqualificazione del verde urbano, anche al fine di qualificare il paesaggio urbano, quali:

a) la dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti e di fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano;

b) la realizzazione di boschi urbani tenendo conto delle specie, delle caratteristiche dell'area interessata e del paesaggio nel quale si interviene;

c) la realizzazione di barriere anti-inquinamento lungo strade di grande circolazione;

d) il mantenimento e la ricostituzione delle connessioni interne tra le aree a verde urbano e tra verde urbano e aree rurali;

e) la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali, privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, alimentati tramite il recupero delle acque piovane, anche al fine di migliorare il microclima urbano e l'efficienza energetica degli edifici.

f) la realizzazione di spazi pubblici e privati e con superfici permeabili in grado anche di intercettare e drenare le acque piovane.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni tengono conto degli indirizzi indicati ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Per favorire una migliore riuscita degli impianti, una riduzione dei costi di manutenzione e conservazione e una qualificazione ambientale coerente con il territorio interessato, è da privilegiare la scelta delle specie tipiche in relazione alla copertura vegetale originaria di ciascun ambiente.

5. Al fine di aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane è da verificare la possibilità, nella realizzazione del verde territoriale, di intervallare radure e nuclei boscati.

6. Per la mitigazione delle criticità ambientali delle aree urbane sono da valutare le caratteristiche degli impianti e delle specie arboree e arbustive che possono correre alla riduzione degli impatti visivi, del rumore e delle emissioni inquinanti. A tale scopo è da privilegiare l'impianto di specie sempreverdi con elevata superficie fogliare, foglie rugose e ricche di peli ed essudati, con maggiore effetto fono-assorbente e di trattenimento delle polveri e di specie vegetali con basse emissioni di pollini allergenici, composti organici volatili (COV), composti alifatici e aromatici, terpeni e fenoli.

7. Al fine di contenere le emissioni di carbonio, in relazione al ciclo di immagazzinamento delle specie arboree concentrato nei primi venti anni, durante i quali si ha l'incremento della massa vegetale, è da valutare, in base alle criticità ambientali rilevate, la possibilità di sostituzione delle piante più vecchie, purché le stesse non costituiscano elementi di valore paesaggistico o testimoniale non riproducibili con nuovi impianti sostitutivi.

8. Per la valorizzazione energetica delle biomasse prodotte da superfici verdi urbane, al fine di limitare fortemente gli oneri economici ed ecologici legati al trasporto delle medesime, è da prevedere il loro riutilizzo, combustione o produzione di biocarburanti, nel rispetto del criterio di prossimità e, pertanto, tenendo conto della vicinanza con centrali cui destinare la produzione vegetale.

9. Per le modalità di tenuta delle analisi dei prezzi e voci delle opere a verde pubblico si applica il prezzario regionale di cui all'art. 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e le disposizioni del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 13 maggio 2014

ROSSI

14R00387



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2014, n. 39/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 30 luglio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Vista la legge 27 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2008»);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»), e in particolare l'articolo 6;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 17 aprile 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 5 maggio 2014 che ha approvato lo schema di regolamento ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42 dello Statuto;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 10 giugno 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 551;

Considerato quanto segue:

1. in applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) si è ritenuto opportuno determinare, con la l.r. n. 79/2013, degli interventi agevolativi a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive consistenti in una riduzione dell'aliquota diversificata per soggetto individuato dalla medesima l.r. n. 35/2000;

2. l'articolo 6 della l.r. n. 79/2013 devolve al regolamento la determinazione di termini e modalità applicative per l'accesso ai benefici e delle modalità di controllo;

3. è necessario uniformare i termini a quanto previsto dalla normativa statale per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP;

4. è opportuno affidare i controlli all'Agenzia delle entrate sulla base della convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

5. di accogliere le osservazioni e raccomandazioni della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP») i termini e le modalità applicative degli interventi agevolativi previsti dal medesimo articolo 6 e indica le modalità di controllo dei soggetti beneficiari per l'anno d'imposta 2014.

Art. 2.


Termini e modalità applicative

1. I termini entro i quali i soggetti di cui all'articolo 6 della l.r. n. 79/2013 possono usufruire delle agevolazioni in esso indicate sono quelli previsti per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP ovvero:

a) tra il 1^o maggio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la presentazione avviene per il tramite di una banca o di un ufficio delle Poste Italiane S.p.a.;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, qualora la spedizione avvenga per via telematica e comunque secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Le modalità applicative per l'accesso alle misure di beneficio fiscale sono indicate nel modello di dichiarazione per l'anno d'imposta 2014, previsto dall'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2008»), in base al quale tutti i soggetti IRAP presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.



3. Il modello di cui al comma 2, in conformità all'articolo 6 della legge regionale n. 79/2013 ed al Decreto del Ministro dell'economia e Finanze 11 settembre 2008 (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP) in particolare evidenzia:

a) una riduzione dell'aliquota ordinaria di 0,50% punti percentuali per le singole imprese aderenti alle reti nel caso di rete di impresa senza personalità giuridica (Rete Contratto) e alla rete medesima nel caso di rete con personalità giuridica (Rete Soggetto);

b) una riduzione dell'aliquota ordinaria di 0,50% punti percentuali per le imprese che durante l'annualità 2014 abbiano sottoscritto con la Regione Toscana il contratto di finanziamento previsto dalla procedura approvata dalla Regione stessa per i protocolli di insediamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2013, n. 728;

c) una riduzione dell'aliquota ordinaria di 1,50% punti percentuali per le piccole e medie imprese che si insediano *ex novo* in aree di crisi complessa ai sensi del decreto ministeriale 31/01/2013 (Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese») il quale individua le procedure per il riconoscimento di dette aree;

d) un azzeramento dell'aliquota per le imprese che si costituiscono nel 2014 individuate dai codici ATECO 2007, operanti nei comparti dell'industria e dei servizi, di cui all'allegato A al presente regolamento, e, per le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che si costituiscono nel 2014 e che risultino iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.»

Art. 3.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle strategie di controllo determinate con apposito atto della Regione, come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) procede alle operazioni di controllo formale delle dichiarazioni.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2014

ROSSI

(*Omissis*).

14R00326

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 40.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 30 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli articoli 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36, (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, in data 30 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:

1. I risultati della gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 risultano evidenziati dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio relativi a tale esercizio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione;

2. Occorre pertanto procedere all'approvazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 2013, costituito dai documenti indicati al precedente punto 1 e dagli altri allegati prescritti dalla normativa vigente;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.



Capo

RENDICONTO GENERALE

Art. 1.

Conto del bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2013 di cui all'allegato A, che determina le seguenti risultanze:

Segue tabella

(*Omissis*).

14R00327

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2014, n. 3.

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche le parole: «Entro il 14 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 14 febbraio 2015».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. I provvedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del medesimo decreto, emessi dalle amministrazioni competenti dalla data del 15 febbraio 2014 e fino a quella di entrata in vigore della presente legge, restano privi di effetti se in contrasto, in riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere *a* e *b*, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, con le misure di salvaguardia temporanea di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche e, relativamente ai beni paesaggistici di cui al medesimo articolo 134, comma 1, lettera *c*, del decreto legislativo n. 42/2004, con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 23-bis della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche.

Art. 3.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con efficacia retroattiva alla data del 14 febbraio 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2014

ZINGARETTI

14R00369



REGIONE SICILIA

LEGGE 8 luglio 2014, n. 17.

Anagrafe scolastica regionale.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 dell'11 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anagrafe regionale degli studenti

1. La Regione istituisce l'Anagrafe regionale degli studenti in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. L'Anagrafe consente, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione nonché la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, al fine:

a) del monitoraggio dell'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza ed ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione/riduzione della dispersione scolastica attraverso l'innovazione e l'efficacia dell'offerta didattica;

b) della organizzazione della rete scolastica;

c) della programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;

d) del miglioramento della qualità dell'istruzione e dei livelli di apprendimento attraverso la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

e) della verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e dei conseguenti necessari interventi;

f) di provvedere alla realizzazione di iniziative di orientamento secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 76/2005;

g) della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema dell'istruzione e formazione;

h) della ottimizzazione degli interventi finalizzati a garantire la formazione degli adulti nell'arco della vita (life long learning);

i) della programmazione di interventi finalizzati all'integrazione e formazione degli alunni diversamente abili;

j) della definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali.

3. La Regione garantisce l'interoperabilità dell'Anagrafe regionale con l'Anagrafe nazionale degli studenti, favorendo la circolazione e lo scambio di dati tra le stesse.

Art. 2.

Programmazione degli interventi di edilizia scolastica

1. Al fine di supportare le attività programmate finalizzate al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'edilizia scolastica, ed al fine della individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, la Regione, in raccordo con gli Enti locali, si avvale dell'Anagrafe regionale degli studenti di cui alla presente legge.

Art. 3.

Comunicazioni all'Anagrafe regionale degli studenti


1. Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti locali, gli enti di formazione e l'Ufficio scolastico regionale, comunicano all'Anagrafe regionale degli studenti per il conseguimento degli obiettivi assegnati, i dati personali di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni.

2. L'Anagrafe contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché i dati individuati attraverso le seguenti informazioni:

- a)* dati anagrafici dello studente;
- b)* istituzione scolastica o ente di formazione e classe frequentata;
- c)* dati anagrafici del tutore o dei tutori;
- d)* indirizzo di studi prescelto;
- e)* codice fiscale dello studente.

3. L'Anagrafe, previo raccordo con gli istituti, per la consultazione delle schede individuali degli studenti, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione, dati sensibili e giudiziari degli studenti nonché dati relativi alla valutazione degli stessi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo ed agli esami di qualifica, al fine della rilevazione delle competenze acquisite dagli stessi.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo vengono veicolate su apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione, che provvederà a regolarizzare con i fornitori dei dati la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.



Art. 4.

Organizzazione e protezione dei dati personali

1. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale degli studenti, avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

Art. 5.

Raccordo interistituzionale

1. La Regione garantisce il raccordo tra l'Anagrafe regionale degli studenti e le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, assicurando altresì la vigilanza sulla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. La Regione, per le finalità del presente articolo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, stipula accordi ed intese con gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione, le Università, l'Ufficio scolastico regionale, per l'organizzazione e la gestione dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione ed insuccesso formativo.

3. Gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e gli enti di formazione hanno pieno accesso alle funzionalità dell'Anagrafe regionale degli studenti, anche di livello analitico, per quanto di propria competenza per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4. La Regione mette a disposizione la funzionalità dell'Anagrafe degli studenti alle scuole per le attività di iscrizione degli studenti, nonché per il monitoraggio dei propri iscritti.

Art. 6.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo regionale, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto legi-

slativo del 15 aprile 2005, n. 76, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento ed azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 7.

Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 2014

CROCETTA


*L'Assessore regionale
per l'istruzione e la forma-
zione
professionale
SCILABRA*

14R00354

LOREDANA COLECHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-038) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 56,00
---	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
 (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5^a SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)*
 (di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale	€ 302,47
- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* (di cui spese di spedizione € 20,95)*	- annuale € 86,72
	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€ 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5^a Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTI 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 9 2 0 *

€ 3,00

